

Università degli Studi di Napoli
"Parthenope"

Pos. RRVIPSII

Decreto n. 245

IL RETTORE

- VISTO** l'art. 18 della Legge 30/12/2010, n. 240 recante "norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare il comma 6 che prevede che per " la partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi";
- VISTO** il vigente Statuto dell'Ateneo e, in particolare, l'art. 41 comma 2 dove si prevede che "L'Ateneo partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con enti ed imprese locali; a tal fine può stipulare convenzioni che possono prevedere tra l'altro l'istituzione di borse di studio. Le modalità di partecipazione a collaborazioni di ricerca sono disciplinate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico";
- VISTO** il vigente Regolamento per il conferimento delle borse di studio post-lauream per attività di ricerca finanziate da enti italiani, stranieri o privati (emanato con D.R. 869 del 11.11.2016);
- VISTO** il vigente Regolamento per il conferimento delle borse di studio post-lauream per attività di ricerca finanziate da enti italiani, stranieri o privati (emanato con D.R. n. 483 del 01.08.2008);
- VISTO** il vigente Regolamento il conferimento di assegni di ricerca per la collaborazione ad attività di ricerca(emanato con D.R. n. 341 del 14.06.2011)
- ATTESA** la necessità di adeguare il predetti Regolamenti;
- ESAMINATO** il testo dei Regolamenti predisposti ai fini di cui innanzi;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico nelle rispettive sedute del 20.02.2019 e 06.03.2019 in cui sono state approvate le modifiche ai predetti regolamenti;

D E C R E T A

Art. 1 E' emanato il Regolamento per il conferimento delle borse di studio post-lauream per attività di ricerca finanziate da enti italiani, stranieri o privati di ricerca il cui testo allegato costituisce parte sostanziale ed integrante del presente decreto;

Art. 2 Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore dalla data di pubblicazione;

Art.3 Il Regolamento di cui all'Art. 1 abroga e sostituisce il regolamento di cui al DR 869/2016.

Napoli, 28.03.2019

IL RETTORE
Prof. Alberto Carotenuto

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA E DI FORMAZIONE AVANZATA

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 4, co. 3, della legge n. 210 del 3.7.1998 e dell'art. 18, co. 5 della legge n. 240 del 30.12.2010, le modalità di attribuzione di borse di studio per attività di ricerca e formazione avanzata (d'ora in poi borse di studio) finanziate da:
 - enti italiani o stranieri sulla base di specifiche convenzioni;
 - fondi derivanti da progetti di ricerca finanziati da enti italiani o stranieri o dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere internazionali o sovranazionali.
2. I fondi relativi a detti conferimenti, specificatamente finalizzati, saranno iscritti in specifici progetti di contabilità e potranno provenire da progetti finanziati da enti italiani e/o stranieri, da contratti/convenzioni con soggetti pubblici o privati, da versamenti di somme finalizzate a seguito di donazioni, lasciati a favore di coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dai relativi bandi di selezione.
3. Ai sensi dell'art. 18, comma 6, della Legge 30/12/2010 n. 240, relativamente ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea, anche in modo indiretto (PON, POR), o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, si applicano le norme previste dai relativi bandi e, per quanto non previsto, le disposizioni del presente Regolamento
4. Il presente Regolamento si applica, altresì, in quanto compatibile, ai fini dell'istituzione di borse di studio con fondi di Ateneo.

Art.2 Proposta

1. La proposta di conferimento di borse di studio deve essere presentata, al Consiglio della struttura competente, da parte del responsabile della ricerca al quale è stato concesso il finanziamento derivante dal progetto o dal contratto/convenzione di ricerca e/o dal responsabile della struttura che ha in gestione i fondi della ricerca.
2. Il consiglio della struttura competente provvederà ad individuare il numero di borse da conferire, il responsabile scientifico al quale il borsista dovrà essere assegnato, nonché l'area culturale, l'ammontare ed il settore scientifico per il quale attivare la borsa.
3. L'attribuzione della borsa di studio, dotata di apposita copertura contabile, avviene a seguito di procedimento selettivo.
4. Il procedimento è avviato e approvato dalla struttura competente nel caso in cui quest'ultima sia stata delegata a tale adempimento.
5. In questo caso la struttura provvede a comunicare all'amministrazione centrale l'attivazione della borsa di studio.
6. In tutti gli altri casi l'attivazione della borsa è sottoposta all'approvazione degli Organi di governo dell'Ateneo.

Art.3 Conferimento e selezione

1. Le borse di studio sono conferite dal Responsabile della Struttura o dal Rettore, limitatamente a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, a seguito di apposita selezione per titoli, integrata eventualmente da colloquio, secondo le indicazioni fornite dalle strutture proponenti e con le modalità stabilite nel bando.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 6 del presente regolamento, di regola i bandi sono approvati dalla struttura competente, emanati dal Responsabile della Struttura e adeguatamente pubblicizzati sul sito di Ateneo e nell'Albo per un minimo di 20 giorni salvo diversa disposizione prevista dal progetto di ricerca.
3. Nel bando di selezione deve essere necessariamente indicato:
 - a. l'area o settore scientifico disciplinare
 - b. i titoli di studio richiesto
 - c. il tema, l'oggetto e la finalità
 - d. il termine di scadenza della presentazione domande
 - e. l'ufficio competente a ricevere le domande
 - f. la durata della borsa di studio
 - g. l'ammontare della borsa
 - h. i fondi su cui graverà l'erogazione della borsa
 - i. la modalità di erogazione della borsa
 - j. gli obblighi dei borsisti
 - k. i criteri di valutazione dei titoli
 - l. la composizione della commissione giudicatrici
 - m. le eventuali cause di esclusione
 - n. il Responsabile Scientifico sotto la cui supervisione è svolta l'attività del borsista
 - o. l'indicazione della struttura presso la quale il borsista deve svolgere la propria attività
 - p. le modalità di svolgimento delle prove e valutazione delle stesse
 - q. l'inizio e lo svolgimento delle attività.

Art. 4 Responsabile Scientifico

1. Le attività del borsista sono svolte sotto la supervisione di un professore o ricercatore dell'Ateneo in qualità di Responsabile Scientifico.
2. Nel caso di borse, finanziate su specifici progetti di ricerca, il Responsabile Scientifico si identifica con il titolare della ricerca o suo delegato. In tutti gli altri casi, il Responsabile Scientifico è individuato dal Consiglio della Struttura all'atto dell'attivazione della borsa.
3. Nel caso di borse finanziate da enti il Responsabile scientifico può essere individuato d'intesa con l'Ente finanziatore.
4. Al Responsabile Scientifico è affidato il controllo del corretto svolgimento dell'attività del borsista.

Art.5 Durata

1. Le borse di studio hanno una durata commisurata alle esigenze dell'attività e della copertura finanziaria. Tale durata è compresa tra tre e ventiquattro mesi, salvo che il progetto di ricerca o la convenzione non stabiliscano un termine diverso.

2. E' possibile, per esigenze finalizzate al completamento della ricerca, la proroga della borsa che deve essere proposta dal Responsabile della ricerca entro il termine di scadenza della stessa ed ha carattere continuativo.
3. In caso di rinnovo è necessario riformulare l'attivazione della borsa di ricerca secondo la procedura prevista dall'articolo 2 del presente regolamento.
4. La data di inizio dell'attività deve essere indicata nel bando di selezione e può essere posticipata al massimo di 15 giorni per esigenze progettuali comprovate e autorizzate dal responsabile scientifico o dal direttore della struttura competente.
5. L'attività di ricerca può essere svolta anche presso strutture, italiane o straniere, diverse da quella dell'Ateneo, previa autorizzazione del Responsabile scientifico.

Art.6

Commissione giudicatrice, domande di ammissione e verbali

1. Il procedimento di valutazione comparativa dei candidati è affidato ad una Commissione esaminatrice, nominata dal Responsabile della struttura competente che emette il bando ed è così composta:
 - Responsabile scientifico dell'attività di ricerca e dei relativi fondi, o suo delegato (ovvero un delegato designato dal Responsabile della Struttura);
 - due docenti designati dal Consiglio della Struttura
2. I verbali dei lavori della commissione vengono approvati con provvedimento del Responsabile della struttura. A seguito della verifica della regolarità degli aspetti amministrativi da parte del Responsabile del Procedimento, gli atti vengono firmati dal Responsabile della struttura competente, validati dal Responsabile amministrativo della struttura e pubblicati sul sito dell'Ateneo.

Art.7

Conferimento ed incompatibilità

1. Le borse di studio sono conferite con decreto del Responsabile della Struttura secondo la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice.
2. Al/ai vincitore/i sarà data comunicazione scritta tramite raccomandata A/R.
3. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione i vincitori dovranno far pervenire, pena decadenza, all' Ufficio competente una dichiarazione di accettazione della borsa alle condizioni previste dal bando di concorso.
4. Con la stessa dichiarazione, il beneficiario dovrà inoltre dare esplicita assicurazione di non aver mai fruito della medesima borsa di studio e che per tutto il periodo della borsa non usufruirà di altri analoghi assegni o sovvenzioni.
5. In caso di non accettazione della Borsa di studio da parte del vincitore, la stessa potrà essere assegnata secondo l'ordine della graduatoria, ove capiente. Lo scorrimento della graduatoria è in ogni caso possibile solo ove residui un periodo di svolgimento dell'attività di ricerca o formazione avanzata pari ad almeno due mesi di borsa.
6. La borsa può essere sospesa in caso di grave e certificata malattia del borsista che si protragga per un periodo pari o superiore ad un mese. E' altresì prevista la sospensione della borsa per maternità e per paternità in analogia a quanto disposto per i dottorandi e per gli assegnisti di Ricerca dell'Ateneo. La sospensione è disposta con decreto del Rettore, su autorizzazione del responsabile della ricerca
7. Nel caso in cui si verifichino incompatibilità tra l'attività di ricerca e il periodo di sospensione, quest'ultimo non può essere concesso.

8. In caso di mancato recupero del periodo di sospensione, l'interessato/a deve restituire le rate percepite corrispondenti al periodo non recuperato.
9. Le borse di studio oggetto del presente Regolamento non sono cumulabili con assegni per lo svolgimento di attività di ricerca né con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei borsisti.
10. Le borse di studio sono incompatibili con l'iscrizione a qualunque corso di studio, fatta eccezione per l'iscrizione, purché senza fruizione di borsa di studio, ad un corso di dottorato di ricerca, ad una scuola di specializzazione nonché ad un corso di Master di II Livello.
11. Non possono partecipare alla selezione per assegnazione di borse di studio coloro che abbiano un rapporto di coniugio ovvero un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura proponente ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
12. Il godimento della borsa di studio è incompatibile con attività di lavoro dipendente pubblico o privato.

ART. 8

Erogazione e pagamento della borsa

1. L'importo della borsa è determinato dalla struttura, in rapporto ai requisiti di accesso fissati ed alla complessità del progetto.
2. Le strutture, nel determinare l'importo mensile della borsa, devono considerare:
 - a) l'entità delle attività da svolgere.
 - b) la complessità e la difficoltà della ricerca;
 - c) la sussistenza di particolari requisiti di competenza scientifica e professionalità utili per il raggiungimento degli obiettivi contemplati dall'attività di ricerca messa a bando;
 - d) la necessità di comprovate esperienze di ricerca;
 - e) la produzione scientifica congruente con l'oggetto della ricerca;
 - f) la conoscenza della lingua straniera.
3. Nel determinare l'importo le strutture, salvo che non sia specificamente e diversamente disposto dal progetto di ricerca finanziato con fondi esterni, debbono altresì tener conto che esso:
 - a) non può essere inferiore a euro 13.058,61 annui per le borse da usufruire in Italia e di 19587,92 per le borse per l'estero. Ne consegue che l'importo minimo mensile è rispettivamente pari a 1089 euro e 1632 euro.L'importo è fissato dal decreto interministeriale MIUR/Tesoro del 19 aprile 1990 rivalutato dall'Istat;
- b) l'importo massimo non può essere superiore all'importo minimo annuo degli assegni di ricerca.
4. Il calcolo mensile delle borse deve tener conto dei parametri contenuti nel comma precedente.
5. Le borse di studio vengono erogate in rate mensili posticipate previa attestazione dell'attività svolta da parte del Responsabile Scientifico. In caso di interruzione della fruizione della borsa, di eventuale cessazione e/o di qualsiasi variazione intercorrente nel rapporto con il borsista, il responsabile della struttura presso la quale l'attività viene svolta deve darne tempestiva comunicazione all'Ufficio competente.
6. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato alla trasmissione, da parte del borsista, di una relazione sull'attività svolta, accompagnata da un'attestazione di avvenuta conclusione, da parte del docente che ha seguito l'attività.
7. Le borse di studio sono soggette al trattamento fiscale e previdenziale previsto dalla legge in vigore al momento della liquidazione dell'importo. Attualmente tali borse si avvalgono dell'esenzione prevista dall'art. 4 c. 3 della L.210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione n. 120/E del Direttore Centrale dell'Agenzia delle Entrate del 23.11.2010.

ART. 9
Assicurazione

I borsisti sono tenuti al pagamento del premio per la copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile per tutta la durata della borsa. Tale premio verrà trattenuto al momento della corresponsione della prima rata della borsa di ricerca.

ART. 10
Obblighi del borsista

1. I borsisti hanno l'obbligo di svolgere l'attività richiesta dal bando pena la decadenza dal godimento della borsa di studio.
2. Il provvedimento di decadenza viene adottato con provvedimento del Responsabile della Struttura, su proposta motivata del docente responsabile della ricerca, sentito il responsabile della struttura. In tal caso il borsista perde il diritto a percepire il rateo di borsa non concluso.

ART. 11
Trattamento previdenziale

Le borse di studio previste dal presente regolamento non danno luogo a trattamenti previdenziali ed a riconoscimenti ai fini della carriera giuridica economica.
L'erogazione delle borse di studio non comporta in alcun modo un rapporto di lavoro dipendente né con l'Università né con l'Ente erogatore dei fondi. Le borse di studio saranno soggette alle ritenute previste dalla legge.

ART. 12
Disposizioni finali

1. L'Ateneo non può erogare al medesimo soggetto borse di studio per un periodo superiore a quattro anni.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia a quanto disposto dalla legge 1989, n. 398.